



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Provincia di Arezzo)

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 06-03-2018

REG. VERBALI N. 7

ORIGINALE

L'anno duemiladiciotto, alle ore 21:15 del giorno sei del mese di marzo, nella sede del Comune, l'Assemblea Consiliare si è riunita in sessione Ordinaria in seduta Pubblica in Prima convocazione sotto la presidenza del Signor PISTOLESI FIORENZO in qualità di SINDACO, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PISTOLESI FIORENZO	P	GIABBANI CRISTINA	P
CORAZZESI LAURA	P	LIPPI GINO	P
VENTURI SIMONE	P	BANDELLONI MARTINO	P
GIOVANNUZZI ANDREA	P	CONTINI ANNA MARIA	P
RIMONDI ELISABETTA	P	VAJENTE ANDREA	P
MUCCI TIZIANA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale Dr. LIBERTO GIUSEPPE.

Cura la verbalizzazione lo stesso Segretario Comunale si sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, nonché la corretta convocazione ai sensi dell'art. 9 dello stesso Statuto Comunale, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2018 NELLA SUA COMPONENTE
IMU - CONFERMA ALIQUOTE E ALTRE DETERMINAZIONI**

Scrutatori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa che segue, corredata dei prescritti pareri di legge favorevolmente espressi, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 in forma digitale;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la legge di stabilità per l'anno 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017) ed in particolare il comma 37 che proroga per tutto l'anno 2018 il blocco di eventuali aumenti di tributi ed addizionali spettanti agli Enti Locali;

VISTO il Decreto ministeriale del 09/02/2018 pubblicato sulla GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 (legge di Stabilità) che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale IUC dal 01 gennaio 2014;

CONSIDERATO:

- che il comma 639 della suddetta Legge 147/2013 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;

- che il comma 730 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTA la deliberazione di C.C. n 25 del 25/08/2015 di approvazione del Regolamento IUC e dato atto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con esso anche per quanto riguarda la parte relativa all'Imposta Municipale Unica ;

VISTO in particolare l'art. 25 - Clausola di adeguamento - del suddetto Regolamento IUC sezione IMU che dichiara l'adeguamento automatico del Regolamento alle modifiche normative sopravvenute;

RICORDATO CHE in base al vigente regolamento comunale IUC Imposta Unica Comunale – Sezione IMU, viene assimilata ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili già residenti in Ortignano Raggiolo che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che prevede che il gettito dell'IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale " D ", spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall'eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata;

VISTO il comma 707 della legge 27 Dicembre 2013 , n° 147, che, in modifica all'art.13 del D.L. 201/2011, prevede "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2017 di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 ;

VISTO il comma 677 della legge 27 Dicembre 2013 , n° 147;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2018 la misura delle aliquote e delle detrazioni IMU in vigore nell'anno 2017 come segue:

- **ALIQUOTA DI BASE: 0,8% (zerovirgolaottopercento) per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili ;**
- **ALIQUOTA AGEVOLATA: 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, con le detrazioni previste dalle norme statali;**

RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l'art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'anno d'imposta 2018 le aliquote anno 2017 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica con decorrenza dal 1 gennaio 2018 dando pertanto atto che l'aliquote IMU sono le seguenti:
 - **ALIQUOTA DI BASE: 0,8 % (ZEROVIRGOLAOTTOPERCENTO) per tutti gli immobili comprese le aree edificabili ;**
 - **ALIQUOTA AGEVOLATA: 0,5% (ZEROVIRGOLACINQUEPERCENTO) per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, con le detrazioni previste dalle norme statali ;**
- 3) Di confermare in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con le modalità stabilite dalla normativa statale;
- 4) Di prendere atto delle modifiche introdotte in materia dalla Legge n° 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ;
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 e ai sensi del vigente regolamento comunale IUC sezione IMU, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 6) Di dare atto che l'importo minimo di versamento riferito all'imposta IMU annuale complessivamente dovuta è determinato in € 5,00 così come previsto dal vigente Regolamento Comunale delle entrate tributarie;
- 7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria anno 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità da questo previste ed entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Con successiva e separata unanime favorevole votazione, data l'urgenza, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
PISTOLESI FIORENZO**

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

**IL VERBALIZZANTE
LIBERTO GIUSEPPE**

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.